

N. R.G. 2025/5648



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Sezione Specializzata in Materia di Imprese

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 5648/2025 promosso da:

**DOMUS SERVICE S.R.L. (FALLIMENTO)**

con l'avv. Federico Oliosì

RICORRENTE

contro

**GREZZANI MARCO**

RESISTENTE

Il Giudice dott. Maddalena Bassi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/04/2025,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il Fallimento di Domus Service srl, prospettando nel merito l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori nei confronti di Grezzani Marco, in relazione ad una serie di atti di *mala gestio* da questi posti in essere nello svolgimento della carica di amministratore unico di Domus Service srl, dallo stesso ricoperta, senza soluzione di continuità, dalla data di costituzione della società, ha chiesto di essere autorizzato a procedere, *inaudita altera parte*, al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili e dei crediti del resistente fino alla concorrenza dell'importo di € 613.733,96 o in subordine dell'importo di 303.279,96.

Con decreto del 28/2/2025, reso *inaudita altera parte*, parte ricorrente è stata autorizzata a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e dei crediti appartenenti a Marco Grezzani fino all'importo di € 350.000,00 ed è stata fissata l'udienza per la conferma, modifica o revoca.

Parte resistente non si è costituita.

Il Fallimento ha dedotto che Domus Service srl, svolgente attività nel settore edilizio, era solita operare secondo il seguente *modus operandi*: una volta individuate le aree fabbricabili, sottoscriveva il relativo contratto preliminare di acquisto, condizionato all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative ed edilizie; nel frattempo la società sottoscriveva anche i contratti preliminari di vendita delle unità immobiliari che avrebbe realizzato su dette aree, incassando acconti sul prezzo.

Il Fallimento ha, quindi, dedotto i seguenti atti di *mala gestio* ascrivibili al convenuto:





- il compimento di atti distrattivi di denaro ed altri beni della società;
- la prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita totale del patrimonio sociale risalente già a fine esercizio 2017 con aggravamento del passivo;
- l'irregolare tenuta della contabilità, con conseguente impossibilità di ricostruire i movimenti finanziari, patrimoniali ed economici della società, con conseguente danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente nella misura di un terzo del danno patrimoniale.

Secondo il Fallimento i danni ascrivibili all'amministratore unico ammonterebbero complessivamente ad € 613.733,96, di cui:

- € 90.000 a titolo di distrazione degli acconti percepiti dai promissari acquirenti degli immobili;
- € 46.612,96 a titolo di distrazione di somme e di beni mobili di Domus Service S.r.l.;
- € 372.841,04 a titolo di danno da prosecuzione dell'attività sociale in totale assenza di capitale sociale, dal Fallimento determinato quale *“differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale (i.e. 16.11.2018) e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento (i.e. 31.12.2017)”*;
- € 124.280 a titolo di danno non patrimoniale ascrivibile all'Amministratore Unico per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, dal Fallimento *“quantificato nella misura di 1/3 di quello determinato ai sensi dell'art. 2486 c.c. a fronte della prosecuzione dell'attività sociale in totale assenza di capitale sociale (i.e € 372.841,04)”*.

In via subordinata, il Fallimento ha stimato la voce di danno derivante dalla gestione in continuità della società nonostante la perdita di patrimonio nella minor somma di € 140.000 pari alle caparre incassate per i contratti preliminari stipulati nel 2018 e rimasti ineseguiti.

Nella prospettazione del Fallimento ricorrente il danno sopportato dalla società e dai creditori va, quindi, parametrato sia ad una serie di atti distrattivi, in parte compiuti antecedentemente alla perdita del capitale sociale, verificatasi in tesi di parte ricorrente al 31/12/2017, sia al danno derivante dall'illecita prosecuzione dell'attività sociale in assenza di capitale sociale da determinarsi secondo il cd. criterio dei netti patrimoniali.

Rispetto a detta ultima voce di danno, in ossequio al disposto dell'art. 2486 cc, così come novellato dal D.Lgs. n. 14/2019, il danno deve essere determinato, quale criterio presuntivo, nella differenza tra i netti patrimoniali esistenti al momento in cui si è verificata la causa di scioglimento ed il momento della pur tardiva messa in liquidazione, anche concorsuale, della società.

Da detta differenza debbono essere esclusi i costi che, secondo normalità, si sarebbero dovuti comunque sostenere ove la società fosse stata posta tempestivamente in liquidazione e ai fini della sua determinazione è altresì necessario procedere alla riclassificazione dei dati contabili in ottica liquidatoria, posto che con la doverosa liquidazione i valori di bilancio avrebbero comunque subito riduzione, non essendo più l'azienda destinata alla produzione. I dati contabili devono, quindi, essere completamente rettificati secondo criteri di liquidazione, *“in modo che, all'esito dell'operazione di calcolo del danno, si attui la*



*doverosa sterilizzazione dell'abbattimento dei valori contabili che comunque si sarebbe verificato se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione"* (Trib. Venezia 26/6/2024; Trib. Venezia 27/4/2022).

Consegue che, non avendo operato parte ricorrente la riclassificazione dei dati contabili secondo il criterio liquidatorio nel momento in cui afferma essersi verificata la perdita del capitale sociale, non è nella presente sede cautelare possibile determinare il danno ex art. 2486 cc.

Vanno, pertanto, considerate le singole condotte di *mala gestio* ascritte al resistente, alla stregua di atti distrattivi ovvero che avrebbero inciso sul passivo determinandone un aggravamento.

Facendo il Fallimento valere nei confronti dell'amministratore l'azione sociale di responsabilità (oltre che dei creditori) – azione pacificamente di natura contrattuale - al medesimo spetta di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Sul convenuto incombe, invece, l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. 2975/2020).

Come già osservato nel decreto reso *inaudita altera parte*, il Fallimento ha fornito documentazione da cui emerge il *fumus* delle seguenti condotte gestorie illecite:

- il mancato versamento nelle casse della società degli acconti versati da due promittenti acquirenti e segnatamente: a) acconti di euro 50.000 in data 27.02.2017 e di € 20.000 in data 27.06.2017 da parte di Leopoldo Abbate per l'acquisto di un costruendo immobile in Verona, Via Turbina (doc. 23); b) acconto di € 20.000 pagato da Sergio Avanzi il 30.10.2017 per l'acquisto di un realizzando appartamento in Fumane (doc. 24), per un totale di euro 90.000,00;
- il prelievo indebito da parte del Grezzani della somma euro 39.900 per asserite e non documentate prestazioni professionali rese alla società nel periodo 30.11.2017 – 21.06.2018, allorquando essa si trovava già in stato di decozione (doc.25 e doc. 26);
- la distrazione di beni mobili, risultanti dal registro cespiti ma non reperiti in sede di inventario dei beni mobili (aspirapolvere, televisore, notebook, bicicletta, condizionatore, mobile cantinetta) per un ammontare di euro 6.712,96, pari al valore contabile dei beni come risultante dal predetto registro cespiti al 31.12.2017 (doc.ti 27 e 28);
- la stipula allorquando la società già versava in stato di decozione, in violazione degli obblighi di gestione conservativa ai sensi dell'art. 2486 cc e con aggravamento del passivo, dei seguenti contratti preliminari di vendita mai adempiuti a causa del dissesto in cui già versava la società , con l'incasso di caparre confirmatorie da restituire per € 190.000:
  - a) il contratto preliminare di data 31.01.2018 con Stefano Cottini per la vendita di una costruenda porzione di immobile con incasso della caparra confirmatoria di euro 100.000, di cui € 50.000 versati con bonifico del 5.1.2018 ed € 50.000 con bonifico del 18.1.2018, con emissione delle fatture n. 2/2018



e n. 8/2018 (doc. 32 da cui risultano i due bonifici, v. anche relazione ex art. 33 L.F. pag. 9, nota 14, da cui risulta l'ammissione al passivo di Cottini Stefano per € 100.000);

b) il contratto preliminare di data 10.07.2018 con Giuseppe Lucano per la vendita di una costruenda porzione di immobile con incasso di caparra confirmatoria di euro 40.000 tramite assegno bancario incassato in data 11.1.2018 (doc. 33);

c) il contratto preliminare di data 08.01.2018 con Andrea Pasini per la vendita di una costruenda porzione di immobile con incasso della caparra di euro 50.000 (doc. 34).

Inoltre, depone in senso convergente, al fine della prova degli atti di *mala gestio*, la sentenza emessa in data 18.05.2023 ex artt. 444 e segg. c.p.p. dal G.U.P. presso il Tribunale di Verona di applicazione della pena di anni 2 di reclusione, con contestuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge, per i reati di cui agli artt. 223 comma 1, 216 comma 1, 217 comma 1, Legge Fallimentare (cfr. doc. 22).

Secondo la giurisprudenza di legittimità la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova; ad essa, tuttavia, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tenere conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 7/11/2023, Rv. 669457 - 02).

Il resistente non si è difeso in giudizio, ragione per cui, in assenza di prova dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti dalla natura dell'incarico, si deve ritenere sussistere il *fumus boni iuris* della domanda fino a concorrenza dell'importo di € 326.612,96 (90.000,00+ 46.612,96+190.000), che può essere aumentato fino a € 370.000,00 per includere rivalutazione, interessi e spese di giudizio e al quale va detratto l'importo di € 20.000 riconosciuto in sede penale e che il Fallimento afferma essergli già stato corrisposto.

Nella presente sede cautelare non possono, infatti, essere valutati i danni da irregolare tenuta delle scritture contabili, stimati in via equitativa da parte ricorrente nella misura di 1/3 del danno derivato dalla prosecuzione dell'attività caratteristica pur in presenza di perdita del capitale.

La concessione del sequestro conservativo presuppone infatti la sussistenza della prova del credito e, quindi, del danno e del nesso di causa con la condotta dell'amministratore, laddove nello specifico non vi sono allo stato elementi per ritenere che una prova siffatta sussista, non avendo il Fallimento allegato in che termini l'omessa od irregolare tenuta delle scritture contabili abbia inciso sull'aggravamento del passivo, difettando dunque l'allegazione e la prova del nesso causale.



Per quanto attiene al *periculum in mora*, come osservato nel decreto reso *inaudita altera parte*, il sequestro conservativo presuppone la sussistenza del fondato timore per il creditore di perdere la garanzia patrimoniale generica; quest'ultimo può desumersi dalla sussistenza sia di elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l'ammontare del credito, sia di elementi soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del proprio patrimonio, elementi che si pongono in rapporto di alternatività e non di concorrenza necessaria, cosicché per la concessione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia anche solo uno di essi (cfr., ex multis, Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 15 giugno 2023, Cass. n. 3563/1996 e n. 2139/1998).

Sotto il profilo soggettivo, la connotazione distrattiva dell'addebito gestorio costituisce indice di noncuranza delle ragioni dei creditori sociali (Trib. Milano ord. 11.2.2020). Può, infatti, ritenersi che le condotte distrattive non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori (Trib. Milano ord. 28.5.2017). Nello specifico, oltre alle condotte distrattive, non consente una prognosi favorevole nemmeno la spregiudicata prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale, non orientata alla conservazione di quest'ultimo, bensì al perseguimento dell'attività tipica, con conseguente assunzione di nuovo rischio di impresa, dovendosi quindi ritenere il ricorso fondato anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

Le spese di lite si liquidano al merito.

**P.Q.M.**

conferma il decreto del 28/2/2025 e per l'effetto autorizza il Fallimento Domus Service s.r.l., in persona del curatore fallimentare, a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e dei crediti appartenenti a Marco Grezzani fino all'importo di € 350.000,00;

spese al merito.

Venezia, 3 aprile 2025

Il Giudice  
dott. Maddalena Bassi

